

Allegato B) all'atto del 18.07.2008, Repertorio n. 180.140/19.264

Statuto Associazione SaniDoc

Art. 1 - COSTITUZIONE.

E' costituita una Associazione senza scopo di lucro ai sensi del l'art 14 e seguenti del codice civile e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 sulla "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", denominata **SaniDoc**.

L'Associazione è promossa dalla CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) Associazione Provinciale di Ancona, dalla ANISAP MARCHE (Associazione Nazionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private) e dalla DENTAL SOS (Associazione Italiana Promozione Servizi Odontoiatrici Sociali).

L'Associazione, di concerto con la CNA nazionale e regionale, con FEDERANISAP ed ANISAP regionale, potrà estendersi in altre regioni.

Il riconoscimento della personalità giuridica della Associazione verrà richiesto nei modi e tempi previsti presso la prefettura territorialmente competente in base a quanto stabilito dal DPR 10 Febbraio 2000 n. 361.

L'Associazione chiederà, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 sulla "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", l'iscrizione presso il Registro Nazionale tenuto dalla Presidenza del Consiglio (Dipartimento affari sociali), dopo che sarà operativa da almeno un anno in almeno cinque regioni e venti province del territorio nazionale.

La Associazione non profit così costituita non riveste in alcun modo forma giuridica di ONLUS, Società di Mutuo Soccorso, Cassa Mutua, Fondo Integrativo del SSN.

Art. 2 - SEDE, DURATA, ORGANO UFFICIALE DI STAMPA

Sede: l'Associazione ha sede presso la Cna Provinciale di Ancona, Via Umani 1/a - Ancona

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, trasferite o soppresse sedi secondarie, sedi operative ed uffici sul territorio dello Stato italiano e all'estero. In Italia, sulla base della articolazione vigente nel Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, per il miglior assolvimento dei propri compiti l'Associazione potrà domiciliarsi presso gli Ambulatori ad essa aderenti articolandosi in sedi interregionali, regionali, zonali e configurandosi infine in sedi distrettuali.

L'Associazione potrà inoltre aderire, confederarsi e domiciliarsi presso enti non profit per lo svolgimento di prestazioni di volontariato attivo nel campo dell'assistenza specialistica in Italia e nei paesi esteri.

Durata: la durata della Associazione è illimitata.

Organo ufficiale di stampa: l'Organo Ufficiale di Stampa è il Portale della Associazione. La Associazione potrà utilizzare qualunque altro mezzo di informazione e comunicazione su supporto informatico, telematico o cartaceo (quali ad esempio Call Centers/Numero Verde, Libri, Giornali, Riviste, News Letters, Posters, Opuscoli informativi, ecc) ritenuto valido al fine di diffondere tutte le informazioni necessarie ed utili al progresso ed al miglioramento della vita dell'Associazione e alla tutela del bene "salute".

Art. 3 - RISORSE ECONOMICHE ED ASSENZA DI LUCRO.

Risorse Economiche: l'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in via accessoria a quelle istituzionali e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22 della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione;

- b) dai contributi pubblici e privati destinati ad incremento del patrimonio;
- c) dagli avanzi netti di gestione;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a qualsiasi scopo.

Le entrate destinate all'attuazione dei compiti istituzionali dell'associazione sono rappresentate:

- a) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) da contributi di Enti Pubblici e Privati destinati allo svolgimento dell'attività;
- c) da introiti derivanti da iniziative organizzate e gestite autonomamente o attraverso soggetti con i quali l'associazione stipuli contratti o accordi finalizzati alla organizzazione di eventi o servizi quali a titolo esemplificativo campagne informativo-educazionali rivolte alla prevenzione in medicina, corsi di formazione e/o aggiornamento, pubblicazioni, congressi, attività di ricerca, didattica, di tirocinio e di addestramento, svolte in proprio o per conto e/o con il concorso di altri Enti o Istituzioni Pubbliche o Private anche finalizzate alla certificazione di qualità, all'ottenimento o al rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, accordi contrattuali e certificazioni da parte di Enti Pubblici o Privati competenti.

I contributi associativi da versare all'atto dell'adesione sono differenziati in relazione alla categoria a cui appartiene l'iscritto e sono determinati annualmente dal Consiglio Direttivo.

E' facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti e contributi comunque effettuati sono a fondo perduto, non sono rivalutabili in nessun caso, e quindi, a

titolo esemplificativo, non si può richiedere il rimborso di quanto versato all'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione né in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione stessa.

I versamenti comunque effettuati non attribuiscono quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualunque titolo.

Assenza di fini di lucro: l'associazione non ha fini di lucro; essa potrà svolgere un'attività commerciale purché strumentale al raggiungimento degli scopi istituzionali ed in tal caso, gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalla vigente normativa fiscale, dovranno essere reinvestiti nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; è altresì fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 SCOPI FONDAMENTALI.

L' Associazione ha carattere volontario, è apolitica e non ha finalità di lucro.

Promozione Sociale dell'Assistenza ambulatoriale: in considerazione degli elevati costi delle cure lo scopo

fondamentale dell'Associazione è la promozione sociale della assistenza specialistica pubblica e privata in modo da favorirne la accessibilità a tutte le fasce di utenza avendo particolare riguardo a quelle socio-economicamente vulnerabili, vista anche la difficoltà da parte del Servizio Sanitario Nazionale di offrire agli aventi diritto sia uniformi "Livelli Essenziali di Assistenza" (LEA) sia "Livelli Integrativi di Assistenza" (LIA).

L'Associazione promuove i servizi Sociali attraverso un "Contratto di Garanzia" tra gli associati che prevede nell'ordine:

- la individuazione e definizione dei requisiti e degli standard dei Servizi specialistici Sociali riguardo in particolare a etica, sicurezza, qualità ed economicità degli stessi;
- l'individuazione sul territorio nazionale di una rete di strutture ambulatoriali operanti secondo i medesimi requisiti e standard sopra individuati;
- la stipula di accordi contrattuali/convenzioni, Aziende dell'Industria e del Commercio nel settore specialistico ambulatoriale per la fornitura di protesi, materiali, attrezzature e altri beni/servizi; la regolamentazione contrattuale dei rapporti economici che intercorrono tra chi commissiona e/o paga i servizi e le prestazioni specialistiche (Committente/Acquirente) e chi offre i servizi/prestazioni (Promittente);
- la verifica e valutazione (audit) del rispetto dei requisiti e degli standard e il controllo del rispetto delle regole contrattuali tra le parti coinvolte ai fini della approvazione dei piani di cura e pagamento;
- la devoluzione a titolo di contributo etico di una

parte del corrispettivo delle prestazioni, a favore di un Fondo per la assistenza sussidiaria a beneficio dei soggetti che versino in condizioni di disagio socioeconomico.

Si intende in tal modo promuovere la responsabilità sociale dei soggetti che erogano l'assistenza clinica e ambulatoriale e aumentare la accessibilità alle prestazioni specialistiche anche a quelle fasce di utenza che pur avendo diritto a Livelli Essenziali di Assistenza del SSN in realtà non ha possibilità di goderne. In nessun modo quanto devoluto dal Socio a titolo di contributo etico può essere accumulato nel Fondo su una propria posizione individuale ma deve essere utilizzato a favore di persone in effettive condizioni di bisogno. La individuazione dei soggetti assistibili e/o aventi diritto alla assistenza sussidiaria presso i centri specialistici aderenti alla Associazione non appartiene alla discrezionalità dei Soci ma, previo accordo tra le parti, è demandata dalla Associazione ai Servizi Sociali dei Comuni territorialmente competenti, ad altri enti della pubblica amministrazione, ad enti no profit quali Onlus, Fondazioni, Associazioni di Volontariato, ad organizzazioni religiose o missionarie.

Promozione della Assistenza Integrativa del SSN: l'oggetto sociale potrà essere perseguito svolgendo attività di promozione di livelli assistenziali integrativi del Servizio Sanitario Nazionale attraverso il concorso alla stipula tra i Soci e enti/istituzioni pubbliche o private di accordi contrattuali, di sperimentazioni gestionali miste pubblico/privato, di intese programmatiche con soggetti paganti o terzi paganti nel rispetto delle normative vigenti. In particolare, ai sensi del D. Lgs. 229/99, la Associazione intende promuovere in ambito specialistico ambulatoriale

le seguenti attività: Integrazione socio-sanitaria (art 3-septies), Assistenza Integrativa (art 9), Sperimentazioni Gestionali (art.9-bis), Formazione Continua (art 16 bis), Formazione Manageriale (art 16 quinquies).

Nell'Associazione potranno confluire contributi versati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore in conformità a disposizioni di legge, di contratto di accordo o di regolamento aziendale.

L'Associazione potrà quindi operare verso terzi pubblici o privati come "Promotore di Fondi Assistenziali Integrativi" escludendo però di potersi costituire verso terzi come "Gestore di Fondi Assistenziali Integrativi".

In tal senso la Associazione potrà avvalersi di gestori profit o no profit operanti nel settore assistenziale o nel settore assicurativo sociale collettivo. Nel contesto legislativo italiano, essendo attualmente il quadro normativo di riferimento dell'assistenza sanitaria complementare al SSN rappresentato oltre che dall'art. 9 del D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che disciplina i fondi integrativi del SSN (c.d. "fondi doc") anche dal D.lgs. 18 febbraio 2000 n. 41 che riforma la disciplina fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, l'Associazione avrà quindi come finalità prioritaria per la promozione sociale dell'assistenza specialistica ambulatoriale quella di promuovere la stessa a partire dalla Assistenza Integrativa specialistica ambulatoriale del SSN.

In considerazione dei suoi fini istituzionali la Associazione, nel rispetto delle norme vigenti e future, potrà quindi promuovere a favore dei Soci contratti e/o convenzioni con Terzi Paganti o altri Enti pubblici o privati quali ad esempio il SSN, Fondi Integrativi

Assistenziali del SSN, Casse Mutue, Società di Mutuo Soccorso, Istituti Bancari, Finanziari, di Credito, Assicurazioni.

Gli atti assunti dovranno contenere l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.

Promozione della Qualità Professionale e Aziendale: l'Associazione perseguirà lo scopo etico di promuovere la "Qualità " sia essa intesa in senso scientifico-professionale per l'accreditamento obbligatorio tra pari dei Soci erogatori di servizi, sia essa intesa in senso aziendale imprenditoriale per la Certificazione ISO 9000, Certificazione Etica e di Responsabilità Sociale.

L'Associazione favorirà la realizzazione dei suoi scopi fondamentali promuovendo un percorso di formazione continua e manageriale per la organizzazione "da insieme a sistema" di una rete di ambulatori e studi che, autorizzati e accreditati istituzionalmente in base ai requisiti nazionali e regionali, siano anche obbligatoriamente "accreditati tra pari" e certificati ISO 9000 riguardo a un medesimo sistema di gestione per la qualità professionale e aziendale.

Volontariato: l'Associazione potrà aderire ad iniziative in Italia e all'estero per lo svolgimento di prestazioni di volontariato attivo nel campo dell'assistenza specialistica attraverso accordi e intese con enti pubblici o privati no-profit quali fondazioni, comitati, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, onlus, cooperative sociali.

Altri scopi: l'Associazione potrà assumere la tutela degli

interessi materiali e morali dei Soci potendo assumere in ogni ambito giurisdizionale le debite azioni a tutela dei Soci, eleggendo ad acta il suo domicilio speciale. La Associazione potrà sviluppare ogni altra iniziativa ritenuta utile od opportuna al raggiungimento degli scopi sociali e potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere e la prestazione, senza carattere di professionalità, di garanzie anche reali.

Art. 5 - SOCI.

Le norme sull'ordinamento interno della Associazione si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

L'Associazione è una "welfare community" composta da tre distinte categorie di Soci così come di seguito identificati:

1. Soci Fondatori: sono le persone fisiche, giuridiche e gli enti che hanno fondato l'associazione e che si impegnano a realizzare con il concorso degli altri Soci l'oggetto sociale; gli stessi assumono il ruolo di "Garanti" per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione; il Consiglio Direttivo può in ogni momento attribuire le prerogative dei soci fondatori ad altri soci che, contribuendo alla promozione ed allo sviluppo degli scopi istituzionali, sostengano l'affermazione dell'associazione e che nel contempo si impegnano ad assumere il ruolo di "Garanti" del perseguimento degli scopi istituzionali.

I Soci fondatori si impegnano in qualità di "Committenti" alla realizzazione del contratto di garanzia.

2. Soci Promotori: sono i rappresentanti legali delle strutture cliniche e ambulatoriali che, versando la quota associativa, si impegnano come "Promittenti" a realizzare con il concorso degli altri Soci l'oggetto sociale nel rispetto degli scopi fondamentali statutari e del Regolamento Applicativo prestando i propri servizi medici alle migliori condizioni contrattuali previste dalla Associazione a favore dei Soci Sostenitori impegnandosi altresì a devolvere una quota parte del ricavato delle prestazioni ad un Fondo individuato dalla Associazione per la sussidiarietà a favore di soggetti in condizioni socioeconomiche o psicofisiche vulnerabili.

Aderendo all'Associazione il Socio Promotore si impegna attivamente all'ottenimento entro tre anni dall'adesione della certificazione ISO 9000 della propria attività sulla base dei requisiti di sistema elaborati dalla Associazione.

3. Soci Sostenitori: sono le persone fisiche e/o i rappresentanti legali delle persone giuridiche, pubbliche o private, che, versando la quota associativa, si impegnano come "Acquirenti" a realizzare con il concorso degli altri Soci l'oggetto sociale nel rispetto degli scopi fondamentali statutari.

Il Socio Sostenitore si impegna con il proprio contributo economico a sostenere l'Associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei suoi fini sociali.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono Soci Sostenitori:

a. Assistibili/paganti: sono i pazienti paganti che assumono a proprio carico in tutto o in parte, oltre agli oneri conseguenti all'iscrizione all'Associazione, gli oneri diretti e indiretti imputabili ai costi dei servizi e

delle prestazioni sanitarie ricevute dalle strutture ambulatoriali e dalle cliniche aderenti all'Associazione per sé o per i componenti del proprio nucleo familiare nonché gli oneri degli altri servizi assistenziali erogabili in forma diretta o indiretta con il concorso di enti pubblici o privati cosiddetti "Terzi paganti".

b. Aziende/Terzi paganti: sono le ditte iscritte alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che assumono per finalità assistenziali a proprio carico in tutto o in parte, oltre agli oneri conseguenti all'iscrizione all'Associazione a favore dei propri beneficiari o se previsto per componenti del loro nucleo familiare, anche gli oneri economici riferibili alla detrazione dei contributi dal proprio reddito e/o dallo stipendio dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori a questi assimilati in conformità a disposizioni di legge, contratti, accordi o regolamenti aziendali.

c. Enti Assistenziali/Terzi paganti: sono gli Enti pubblici o privati profit o non profit aventi finalità assistenziale ed operanti in conformità a disposizioni di legge, di contratto, di accordo o di regolamento aziendale (quali ad es il SSN, Onlus, Casse Mutue, Fondi, Assicurazioni) che assumono a proprio carico in tutto o in parte gli oneri conseguenti all'iscrizione all'Associazione a favore dei propri iscritti nonché gli oneri diretti e indiretti imputabili ai costi dei servizi e delle prestazioni sanitarie ricevute nelle strutture cliniche e ambulatoriali aderenti all'Associazione per i beneficiari aventi diritto o se previsto per componenti del loro nucleo familiare nonché gli oneri degli altri servizi assistenziali erogabili in forma diretta o indiretta.

d. Altri Soggetti Fisici o Giuridici: sono le persone o i rappresentanti legali di altri Enti che perseguano finalità profit o non profit che intendano aderire all'Associazione attraverso appositi accordi o convenzioni per il conseguimento dell'oggetto sociale (Aziende, Assicurazioni, Istituti Bancari, esercizi commerciali ecc) devolvendo a fronte della cessione di beni o servizi ai Soci una quota parte del ricavato al Fondo per la sussidiarietà individuato dalla Associazione.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Le norme sull'ordinamento interno della Associazione si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

Ai sensi delle normative vigenti e dello Statuto la vigenza del principio di uguaglianza non impedisce che la misura dei contributi e i diritti e obblighi possano variare tra i Soci in relazione al diverso ruolo a ciascun Socio attribuito all'interno della Associazione per il raggiungimento dell'oggetto sociale; la valutazione di ammissione degli aspiranti associati, la attribuzione a una delle categorie sociali statutariamente previste e la relativa contribuzione dovrà basarsi su requisiti oggettivi stabiliti dagli organi direzionali preposti.

Diritti: costituiscono diritti degli associati:

a) il diritto di intervento in assemblea: la partecipazione alle politiche della Associazione in senso propositivo, consultivo e deliberativo è diritto inviolabile di ogni Socio;

b) il diritto di voto e di delega: ogni Socio ha diritto a un voto ed ha facoltà di delegare il suo voto ad altro

socio;

c) il diritto di rivestire cariche sociali: ogni Socio ha diritto ad essere eletto negli organi direzionali secondo i ruoli e le competenze statutariamente previste;

d) il diritto di fruire dei beni e servizi della Associazione previsti per la categoria di appartenenza nonché il diritto al godimento delle condizioni riservate dalla Associazione ai propri Soci in forza di accordi contrattuali con fornitori di beni e servizi;

e) il diritto d'informazione: ogni Socio ha diritto a ricevere informazione sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione.

Obblighi: sono obblighi dei Soci:

a) l'accettazione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, del Regolamento Applicativo dell'Associazione e del Codice Etico della Associazione;

b) l'accettazione della Carta dei Servizi e del Nomenclatore Tariffario della Associazione;

c) l'accettazione dei controlli da parte degli organi tecnici associativi preposti;

e) il versamento dei contributi associativi nella misura annualmente prevista dall'Associazione;

f) l'accettazione delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'associazione secondo le competenze statutarie.

Art. 7 - AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA DEI SOCI.

Ammissione: può iscriversi all'Associazione chiunque presenti espressa domanda attraverso l'organo ufficiale della Associazione nella quale dichiarerà:

a) di condividere le finalità, gli scopi e l'oggetto

dell'associazione;

b) di accettare lo statuto dell'associazione e di osservarne i doveri;

c) di impegnarsi al versamento della quota di adesione annuale nella misura differenziata stabilita dall'Associazione. Quest'ultima provvederà all'esame delle domande di ammissione entro trenta giorni dalla presentazione. In caso di mancata comunicazione di accoglimento della domanda entro lo stesso termine, la domanda si intende accettata. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'Associazione ha l'obbligo di comunicare le ragioni del mancato accoglimento. Il provvedimento contenente le motivazioni della non ammissione dovrà essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata. La ammissione comporta l'inserimento del Socio nell'Elenco Nazionale della Associazione. L'Elenco Nazionale può essere gestito e archiviato anche su supporto informatico ed il trattamento dei suoi dati è soggetto alla legge sulla privacy. L'Associazione tiene aggiornato l'Elenco Nazionale dei Soci completo delle notizie anagrafiche inerenti la distinzione per Regioni e/o zona territoriale, per categoria in base alle loro rispettive qualifiche. Gli aspiranti devono presentare domanda scritta nell'apposita Scheda di Richiesta predisposta dalla Associazione. Nella domanda deve essere specificata la presa visione e l'accettazione dello Statuto, del Codice Etico, del Regolamento, della Carta dei Servizi e del Nomenclatore Tariffario. La domanda di ammissione in qualità di socio promotore deve essere presentata dal Rappresentante Legale della struttura ambulatoriale o dal responsabile dello studio medico. Alla domanda dei soci promotori dovrà essere

allegata la apposita Scheda Dati Caratteristici per i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e il consenso al trattamento dei dati secondo le normative vigenti in materia di Privacy e altre normative applicabili.

La domanda di ammissione in qualità di socio sostenitore può essere presentata in proprio o da parte del Rappresentante Legale delle Aziende a favore dei propri dipendenti, collaboratori o degli Enti assistenziali a favore dei propri iscritti.

Recesso: gli associati hanno il diritto di recedere dal rapporto associativo, comunicando tale volontà al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il recesso comporta la cancellazione dall'Elenco Nazionale dei Soci e la cessazione di ogni partecipazione alla vita associativa.

Esclusione: in caso di inosservanza dello Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti Interni, della Carta dei Servizi e/o del Nomenclatore Tariffario, Il Consiglio Direttivo contesta i fatti al Socio e gli comunica l'avvio del procedimento di esclusione. La deliberazione contenente le motivazioni dell'esclusione è comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R.

Se il Socio non si oppone entro sessanta giorni dalla comunicazione alla contestazione effettuata dal Consiglio Direttivo, l'esclusione produce effetto allo scadere del termine per fare opposizione.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il Socio può chiedere al Consiglio Direttivo con raccomandata A/R che l'Assemblea deliberi sull'esclusione. In tal caso

l'Assemblea viene convocata per decidere sulla proposta di esclusione e l'esclusione avrà effetto con la comunicazione al Socio della delibera di esclusione.

Decadenza: il socio decade dal rapporto associativo nel caso di mancato o insufficiente versamento della quota associativa ovvero nel caso della perdita di uno dei requisiti previsti all'art 5 e all'art 6 del presente statuto.

Alla decadenza si applica il procedimento di contestazione previsto per l'esclusione.

Art. 8 - TESSERA SOCIALE, CONTRIBUTI.

Tessera Sociale: la tessera sociale è il documento comprovante la qualità di Socio ed è rilasciata dalla Associazione al fine di esercitare i previsti diritti e doveri di Socio. Essa identifica la categoria sociale di appartenenza.

Contributi: ogni conferimento è finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale. La misura dei contributi varia tra i Soci in relazione alla diversa categoria sociale di appartenenza ed è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I contributi si suddividono in:

1. "contributo ordinario annuale";
2. "contributo etico" finalizzato alla promozione sociale dell'assistenza sanitaria;
3. "contributo straordinario" finalizzato alla realizzazione di altro progetto.

Art. 9 - ORGANI ASSOCIATIVI.

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Presidente del Consiglio Direttivo;

- 3) Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- 4) Il Consiglio Direttivo;
- 5) Il Collegio dei Revisori.

Le norme sull'ordinamento interno della Associazione si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. Ogni categoria di Soci, essendo espressamente esclusa ogni limitazione alla partecipazione negli organi direzionali amministrativi dell'Associazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa è dunque rappresentata nella Assemblea e nel Consiglio Direttivo in base al proprio ruolo sociale e alle competenze statutariamente previste.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza, dal Consigliere più anziano in termini di associazione o in assenza di entrambi dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Essa è convocata presso la sede legale o in altro luogo sul territorio dello Stato italiano.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea e di votare tutti i Soci in regola con il versamento dei contributi.

L'Assemblea può riunirsi in sede ordinaria o in sede straordinaria.

L'assemblea in sede ordinaria:

- stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione approvando il programma di attività predisposto dal Consiglio direttivo;

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo e del collegio dei Revisori;
- delibera, a richiesta del socio escluso, sulla proposta di esclusione emanata dal Consiglio Direttivo;
- determina il compenso degli amministratori;
- delibera su ogni altra questione di straordinaria e ordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al Consiglio Direttivo.

L'assemblea in sede straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera l'azione di responsabilità contro gli amministratori;
- delibera in ordine allo scioglimento, alla messa in liquidazione dell'associazione ed alla nomina dei liquidatori nonché in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Costituzione e deliberazione

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati.

Qualora in prima convocazione non si ottenesse tale presenza, è considerata valida indipendentemente dal numero dei partecipanti l'assemblea di seconda convocazione purché indetta almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando ne ravvisa la necessità, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati, e/o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. La convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta mediante avviso pubblicato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione sulla bacheca dell'Associazione presso la sede legale e mediante affissione dell'avviso di convocazione sul sito internet dell'Associazione e sul quotidiano "Il Messaggero" e sul quotidiano "Il Corriere Adriatico". La convocazione potrà inoltre essere effettuata, almeno otto giorni prima della data della riunione, mediante affissione dell'avviso di convocazione in ogni sede dell'associazione ed in ogni luogo nel quale l'associazione risulti domiciliata. Ogni associato ha diritto ad almeno un voto, esercitabile anche mediante delega posta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solo ad altri Soci non membri del Consiglio Direttivo e ogni socio può avere solo una delega.

A ciascun socio fondatore sono attribuiti mille voti, a ciascun socio promotore è attribuito un voto, a ciascun socio sostenitore è attribuito un voto.

Il Presidente nomina il segretario verbalizzante, accerta la regolare convocazione dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe anche attraverso l'ausilio di due scrutatori allo scopo nominati, nonché l'identità e la legittimazione dei presenti.

Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri

compreso il Presidente ed il Vice Presidente e in via ordinaria si riunisce trimestralmente presso la sede della Associazione o presso altro luogo purché in Italia.

I componenti sono scelti tra gli associati ed in rappresentanza delle tre categorie sociali.

Ogni categoria sociale deve essere rappresentata.

La maggioranza del Consiglio Direttivo deve essere composta da Soci Fondatori.

I Soci Sostenitori hanno diritto ad un rappresentante.

Un componente individuato tra i soci fondatori è di diritto Presidente del Consiglio direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo operano collegialmente secondo il principio di maggioranza, durano in carica dai tre ai cinque anni e sono rieleggibili. Non decadono dall'incarico, se non per dimissioni o cause di forza maggiore, avendo il compito di agire, vigilare e garantire che la vita dell'Associazione si svolga secondo le finalità istituzionali e secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. In caso di cessazione di uno o più membri, per qualsiasi ragione, quelli rimasti in carica provvedono per cooptazione all'integrazione dell'organo di un componente appartenente alla categoria sociale non più rappresentata nel Consiglio Direttivo. I membri cooptati durano in carica fino alla prossima assemblea che delibererà le nuove nomine. Qualora venga meno per qualsiasi motivo la maggioranza dei membri in carica, automaticamente decade tutto il Consiglio che rimane in carica solo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione e per la convocazione con urgenza dell'assemblea che dovrà nominare il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Vice

Presidente individuato tra i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata da almeno tre consiglieri; la convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con lettera raccomandata consegnata a mano oppure può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, da inviare almeno sette giorni prima della data della riunione. La convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo telegramma con preavviso di un giorno. Anche in assenza delle predette formalità, il Consiglio s'intende regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano d'età ed è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore generale che può essere scelto anche tra i componenti del Consiglio medesimo. Il Direttore generale verbalizza le adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive. Il Direttore generale cura la tenuta del libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e del libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi poteri ad uno o più amministratori delegati, ad un comitato esecutivo o a uno o più direttori. Può inoltre, determinarne compiti, responsabilità e durata dell'incarico, in funzione del raggiungimento degli scopi istituzionali, istituire commissioni consultive, gruppi di lavoro, comitati e qualsiasi altro organismo interno all'associazione. Il Consiglio può predisporre tutti i regolamenti necessari e/od opportuni per il miglior svolgimento dell'attività associativa. Al Consiglio sono riconosciute le seguenti attribuzioni:

- a) la gestione dell'Associazione attraverso il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) la delibera di ammissione dei nuovi associati, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- c) la predisposizione annuale della relazione e del programma di attività dell'Associazione;
- d) la determinazione dei contributi associativi ordinari annuali, straordinari una tantum, etici e straordinari finalizzati;
- e) il recepimento e il rispetto dei requisiti di sistema secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- f) la stipula di accordi, contratti e/o convenzioni tra la Associazione e persone fisiche o giuridiche enti pubblici o privati;
- g) la stipula di tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compresa la assunzione di personale dipendente, di contratti d'opera con terzi, l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o

istituti bancari nell'ambito delle attività sociali non riservate all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 12 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta. In caso di urgenza assume, sotto la propria responsabilità tutti i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso consiglio che deve essere convocato nel più breve tempo possibile. Firma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione ed ha la facoltà di nominare legali e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione stessa davanti a qualsiasi giurisdizione.

Art. 13 - IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi non possa svolgere l'esercizio delle proprie funzioni. L'intervento del Vice Presidente è per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Entrambi sono nominati dall'Assemblea e possono essere soci.

L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Per i compensi valgono le norme dettate dal presente statuto

per i componenti del Consiglio Direttivo. Il Collegio designa al suo interno il Presidente.

I revisori curano la tenuta del libro delle adunanze del Collegio dei Revisori, partecipano di diritto alle assemblee degli Associati con diritto di voto se sono soci, alle adunanze del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ed esprimono parere sui bilanci in un'apposita relazione.

Art. 15 - ORGANI DIREZIONALI TECNICI: Comitato Scientifico, Agenzia Sanitaria, Comitato VRQ.

Organi Direzionali Tecnici: gli Organi Direzionali Tecnici della Associazione agiscono in funzione del raggiungimento degli scopi istituzionali quali comitati permanenti di lavoro con funzioni propositive e consultive verso l'Assemblea dei Soci e verso il Consiglio Direttivo per la rilevazione, l'analisi, la valutazione, la formulazione di proposte qualificate in materia di organizzazione dei servizi medici, l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli gestionali. Gli Organi Direzionali Tecnici operano al riguardo in quattro aree di programma (etica, sicurezza, qualità, economicità) per la definizione dei "Requisiti di Sistema" per la promozione dei servizi medici sociali. Il lavoro degli Organi Direzionali Tecnici è finalizzato alla elaborazione ed alla produzione di documentazione metodologica relativa alla definizione, elaborazione ed implementazione dei "Requisiti di Sistema": in senso esemplificativo e non esaustivo gli Organi Direzionali Tecnici elaborano attraverso linee-guida cliniche ed extracliniche i requisiti di sistema strutturali, tecnologici e organizzativi nonché gli standards di struttura, processo ed esito degli Ambulatori e Studi medici

aderenti all'Associazione. La documentazione metodologica attiene in particolare agli standard di servizio, ai livelli assistenziali, all'accreditamento volontario tra pari, alla certificazione ISO 9000, al governo clinico e organizzativo, alla gestione del rischio e all'assicurazione della qualità delle cure e dell'assistenza medica.

I requisiti per appartenere agli Organi Direzionali Tecnici sono di ordine etico, culturale, scientifico e professionale in particolare nelle discipline mediche, chirurgiche, giurisprudenziali, economiche, politiche, sociali: i componenti di tali organi sono nominati e cooptati dal Consiglio Direttivo della Associazione.

Ogni organo dura in carica 3 (tre) anni si compone di tre membri effettivi e designa al suo interno il Presidente.

I membri degli organi direzionali tecnici sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato sia nell'ambito del proprio organo tecnico sia in altro organo tecnico statutariamente previsto. Per i compensi ed i rimborsi delle spese sostenute valgono le norme dettate dal presente statuto per i componenti del Consiglio Direttivo.

- Il Comitato Scientifico: ha la funzione di definire anche attraverso Linee Guida i requisiti volontari e gli standard di struttura, processo ed esito dei Servizi medici erogati dagli Ambulatori e Studi aderenti alla Associazione ai fini dell'accreditamento volontario tra pari e della certificazione ISO 9000 secondo un medesimo modello clinico organizzativo al fine di assicurare un medesimo standard di servizio. Il Comitato Scientifico potrà a tale scopo definire appositi programmi per la formazione continua e l'aggiornamento culturale, scientifico del personale operante negli Ambulatori e negli Studi

nonché potrà definire i contenuti informativi per la divulgazione educativa verso l'utenza .

- l'Agenzia Sanitaria: ha la funzione di definire anche attraverso Regolamenti le modalità applicative riguardanti le verifiche ispettive per la vigilanza dell'effettivo dei requisiti obbligatori stabiliti dal Comitato Scientifico per lo "accreditamento tra pari" e la certificazione ISO 9000 dei Soci Promotori aderenti alla Associazione. La Agenzia potrà avere funzioni consultive, propositive, verso Enti Pubblici e Privati. La Agenzia potrà predisporre per la approvazione del Consiglio Direttivo opportune "check lists" per verifiche ispettive, documenti quali ad esempio Carte dei Servizi, Regolamenti Interni, Nomenclatori Tariffari, intese e accordi contrattuali verso Acquirenti Paganti e/o Terzi Paganti.

- il Comitato di Verifica, Valutazione e Controllo della Qualità delle Cure e dell'Assistenza (VRQ): ha la funzione di attuare verifiche ispettive (cd audit) attraverso le "check lists" predisposte dalla Agenzia di cui sopra per la valutazione della conformità ai requisiti obbligatori richiesti ai Soci Promotori per appartenere alla Associazione. In particolare il Comitato agisce a garanzia dei Soci al fine di un corretto ed imparziale sistema di controllo basato sull'effettivo rispetto delle norme volontarie verso la Associazione assunte dai Soci Promotori come Regolamenti Interni (quali in particolare Linee Guida, Manuali, Procedure e Istruzioni Operative) nonché come documenti relativi a modulistica e contrattualistica. Il Comitato potrà inoltre espletare la funzione di Centro di Autorizzazione Remota (CAR) nell'ambito della approvazione dei piani di cura e dei piani di

pagamento così come previsti dal Regolamento.

Articolo 16 - ESERCIZI SOCIALI.

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed in relazione ad ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo, composto dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico. La situazione patrimoniale comprenderà tutti i beni mobili ed immobili pervenuti, i lasciti ricevuti, i contributi pubblici e privati destinati ad incremento del patrimonio, le passività. Il rendiconto economico comprenderà i versamenti effettuati dagli Associati, i redditi derivanti dal patrimonio, i contributi pubblici e privati destinati allo svolgimento delle attività, gli introiti ed i proventi derivanti dalle attività intraprese, i costi di competenza del periodo. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni anno entro il 31 marzo per la stesura del bilancio relativo all'anno precedente. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione con spese a carico del richiedente.

Articolo 17 - LIBRI SOCIALI.

1. Oltre alla tenuta dei libri previsti dalla legge, l'Associazione tiene il libro degli Associati, il libro delle adunanze dell'Assemblea, il libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo, il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori, se nominato, il libro delle adunanze degli organi direzionali tecnici.

2. I libri dell'Associazione sono consultabili da parte dei soci che ne facciano motivata richiesta ed in osservanza della legge sulla privacy; le copie sono fornite

dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

La risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra i soci e tra i soci e l'associazione, in relazione all'esecuzione ed all'interpretazione del presente atto, compresi i casi di esclusione dell'Associato, sarà devoluta alla decisione di un arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove è situata la sede sociale.

L'arbitro deciderà entro novanta giorni, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 19 - DISCIPLINA DEROGATORIA.

Spetterà agli Organi Direzionali Tecnici, come loro primo compito, proporre alla approvazione del Consiglio Direttivo

- a) il Codice Etico della Associazione;
- b) il Regolamento Applicativo dell'Associazione;
- c) la Carta dei Servizi e il Nomenclatore Tariffario della Associazione;
- d) il "Sistema Assicurazione e Certificazione Qualità" e i relativi "Requisiti di Sistema";
- e) i Contributi Associativi previsti dalla Associazione.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale nei paesi esteri la Associazione potrà invece confederarsi o

semplicemente partecipare ad altre Associazioni riconosciute o non riconosciute aventi finalità analoghe o aderire a loro iniziative.

Articolo 20 - RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme in materia di Enti contenute nel libro primo del Codice Civile.

F.TO: BAMBARA FILIPPO

F.TO: SCORCELLETTI VALERIO

F.TO: BACALINI GIANCARLO

F.TO: PICCIAIOLA RENATO

F.TO: GRAZIOSI MAURIZIO

F.TO: VITTORIO BORTOLUZZI segue sigillo